

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 54/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Riccardo Andriani **Presidente f.f.**; dal Dott. Pietro Abbritti, dal Dott. Raimondo Cerami, dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Franco Matera **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 29 aprile 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AGOSTINO FANTON (Fallimento Società San Paolo Padova Srl) - (nota n. 7804/1063 pf13-14 AM/ma del 23.3.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il deferito e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia a nuovo ruolo per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**(156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell'elenco della FIGC) - (nota n. 8117/45 pf14-15 SP/gb del 27.3.2015).**

Con nota del 27 marzo 2015 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Fiorini Gianluca, agente iscritto nell'elenco della FIGC, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in vigore fino al 31.7.2014 e dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, dell'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di Calciatori, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il suo nome fosse indicato nel contratto stipulato tra Calcio Catania Spa ed il calciatore Gyomber Norbert datato 25.1.2013, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla Società.

Il deferimento era stato formalizzato in base alle risultanze degli atti del procedimento disciplinare n. 45pf14-15, in ordine ad un presunto falso materiale posto in essere dal

Catania Calcio, che avrebbe aggiunto una clausola non presente al momento della sottoscrizione, sul modulo Federale del mandato conferito dalla Società all'agente Sig. Gianluca Fiorini per il tesseramento del calciatore Norbert Gyomber;

La conclusione delle indagini veniva ritualmente comunicata e successivamente il deferito depositava memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dall' incolpazione.

In esito all'odierna trattazione il Procuratore Federale chiedeva la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno). Nessuno compariva per la parte deferita.

La valutazione delle risultanze probatorie trasmesse dalla Procura Federale fa ritenere accertati i fatti contestati nel capo d'incolpazione e coerenti le argomentazioni esposte nel deferimento.

Convincimento che trova riscontro, in particolare, dalla copia del mandato agente - Società del 18.1.2013 prodotti dall'agente e dalla Società ai collaboratori della Procura Federale; dalla copia depositata presso la Commissione Agenti; dall'audizione Sig. Gianluca Fiorini; dal contenuto del contratto economico tra Catania Calcio ed il calciatore Norbert Gyomber depositata presso la Lega Nazionale Professionisti serie A.

Deve quindi ritenersi accertato:

- che il Sig. Gianluca Fiorini ha ricevuto mandato dalla Calcio Catania Spa, datato 18.1.2013 e depositato presso la Commissione Agenti della FIGC il 24.1.2013, per il tesseramento ed il trasferimento di contratto del calciatore Sig. Gyomber Norbert;
- che il Sig. Gianluca Fiorini, per sua stessa dichiarazione, ha svolto la propria opera per l'esecuzione del mandato ricevuto;
- che dall'esame della copia depositata presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A del contratto del 25.1.2013 tra il calciatore Sig. Gyomber Norbert e la Calcio Catania Spa, non risulta indicato il nome del Sig. Gianluca Fiorini.

Al di là dell'asserita assenza in sede di stipulazione del contratto, non risulta che il Sig. Fiorini abbia posto in essere alcuna attività idonea ad accertarsi dell'avvenuta indicazione del suo nome del contratto, previa richiesta di copia dello stesso alla Società Calcio Catania Spa o alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, presso la quale lo stesso era depositato; non adempiendo perciò all' onere in tal senso previsto dall'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di Calciatori, e dall'art. 93, comma 1, delle NOIF.

Sulla base delle esposte considerazioni, non può in alcun modo dubitarsi della sussistenza della condotta contestata nel deferimento, che realizza la violazione della normativa Federale come rubricata nell'incolpazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge a Fiorini Gianluca la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta).

**(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAVINA LUISA PASCUTI (Legale rappresentante p.t. della Società FCF Tradate Abbiate), Società FCF TRADATE ABBIATE - (nota n. 8496/514 pf14-15 MS/vdb del 3.4.2015).**

Con atto del 3 aprile 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, la Sig.ra Pascuti Savina Luisa, nella sua qualità di

legale rappresentante pro-tempore della Società FCF Tradate Abbiate, per rispondere della violazione di cui all'art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per aver depositato in ritardo gli accordi economici sottoscritti con n. 12 atlete, rispetto ai termini prescritti, presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Calcio Femminile, nonché la Società FCF Tradate Abbiate, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Pasciuti Savina Luisa, legale rappresentante pro-tempore della Società FCF Tradate Abbiate.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale le parti hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi al deferimento ha concluso per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Savina Luisa Pasciuti: inibizione di mesi 3 (tre);
- Società FCF Tradate Abbiate: ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Risulta dalla documentazione in atti che La Società FCF Tradate Abbiate ha depositato in ritardo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento calcio femminile, rispetto al termine prescritto, gli accordi economici sottoscritti con n. 12 atlete (Cattaneo Giulia, Di Lascio Erika, Dolif Eleonora, Fama Veronica, Farina Rachele, Gnocchi Michela, Guarino Gabriella, Leoncini Silvia Francesca, Mastropasqua Erika, Perna Veronica, Racah Giada, Sava Elisa).

Il ritardo con il quale sono stati depositati i 12 accordi economici richiamati nell'atto di deferimento della Procura Federale concretizzano la violazione della normativa Federale, di cui devono rispondere la Sig.ra Pasciuti Savina Luisa, nella sua qualità di legale rappresentante della Società Tradate Abbiate e la medesima Società.

La memoria difensiva depositata dalla Sig.ra Oman Franca, nella sua qualità di vice presidente della Società, appare inconferente rispetto al deferimento della Procura Federale che riguarda il Presidente della medesima Società. Tra l'altro, nella richiamata memoria difensiva viene ammesso e confermato il ritardo con il quale sono stati depositati i contratti di che trattasi.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge alla Sig.ra Pasciuti Savina Luisa la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), nonché alla Società FCF Tradate Abbiate la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO DEL VECCHIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Sangiorgese), CLAUDIO TRASATTI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD San Giorgio C/5 rinominata ASD Futsal Samb Recanati poi fusasi nella Società ASD Futsal Riviera Marche), MICHELE GIANCASPRO (all'epoca dei fatti Presidente della**

**Società Futsal Samb e Presidente della Società Futsal Riviera Marche che ha incorporato la Società Futsal Samb), Società SANGIORGESE e FUTSAL RIVIERA MARCHE - (nota n. 6648/234 pf12-13 SP/gb del 26.2.2015).**

La Procura Federale della FIGC, con nota del 26 febbraio 2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare:

- Del Vecchio Carlo (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società Sangiorgese ), per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all'art. 10 comma 6 CGS, per avere posto in essere atti volti ad ottenere da soggetto non tesserato, attestazioni e/o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extra-comunitari;
- Trasatti Claudio (all'epoca dei fatti Presidente della ASD San Giorgio Calcio a 5, rinominata in ASD Futsal Samb Recanati, poi fusasi nella ASD Futsal Riviera Marche), per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all'art. 10 comma 6 CGS , per avere posto in essere atti volti ad ottenere da soggetto non tesserato, attestazioni e/o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extra-comunitari;
- Giancaspro Michele (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Futsal Samb e Presidente e Legale rappresentante della Società Futsal Riviera Marche che ha incorporato a seguito di fusione la Società Futsal Samb), per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all'art. 10 comma 6 CGS , per avere posto in essere atti volti ad ottenere da soggetto non tesserato, attestazioni e/o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extra-comunitari;
- la Società Sangiorgese, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione disciplinare ascritta al proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti, Del Vecchio Carlo;
- la Società Futsal Riviera Marche, già ASD San Giorgio Calcio a 5 e Futsal Samb, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni disciplinari ascritte ai Signori Trasatti Claudio e Giancaspro Michele, legali rappresentanti all'epoca dei fatti della Società.

Nessuno dei soggetti deferiti ha presentato note difensive o ha chiesto di essere sentito.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di anni 1 (uno) ciascuno per i Signori Del Vecchio, Trasatti e Giancaspro;
- penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica per ciascuno delle due Società deferite, da scontarsi nel caso di iscrizione a un campionato organizzato dalla FIGC.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I fatti oggetto del deferimento possono essere così ricostruiti. A seguito di alcune notizie di stampa del 9 ottobre 2012 relative a presunte irregolarità commesse da soggetti tesserati

della FIGC per l'ottenimento della cittadinanza italiana di alcuni giovani calciatori extracomunitari, la Procura Federale ha avviato specifiche indagini finalizzate ad accertare la veridicità delle notizie pubblicate e, appreso che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Fermo era stato aperto un procedimento contrassegnato dal n. 1796/2012 RGNR, in data 17 ottobre 2012 ha acquisito copia degli atti di tale procedimento penale, nel quale figuravano indagati numerosi giovani atleti, per la maggior parte calciatori, provenienti da diversi Stati del Sud America, che fra il 2006 e il 2010 erano stati intestatari di decine di pratiche relative all'acquisizione della nazionalità italiana "iure sanguinis" o per discendenza da cittadini italiani residenti all'estero. Figuravano anche indagati un impiegato del Comune di Fermo che aveva alterato i dati del sistema informatico del Comune di Fermo per consentire l'attribuzione della cittadinanza italiana ai predetti stranieri, nonché tre personaggi legati, a vario titolo, al mondo del calcio, Del Vecchio Carlo, Trasatti Claudio e Giancaspro Michele. In particolare, dalle dichiarazioni rese dapprima ai Carabinieri della Compagnia di Fermo e poi all'Autorità Giudiziaria dal suddetto impiegato comunale era emerso che dietro istigazione e sollecitazione di Del Vecchio Carlo, il predetto funzionario aveva alterato i dati del sistema informatico del Comune di Fermo per attribuire la cittadinanza italiana ad alcuni giovani calciatori argentini, a cui era stata anche rilasciata la carta d'identità ove era stata indicata la residenza del Del Vecchio. Successivamente analogo meccanismo era stato messo in moto dal Trasatti Claudio e dal Giancaspro Michele, rispettivamente interessati alla sistemazione di diversi altri giovani atleti, che avevano sfruttato il canale aperto dal Del Vecchio.

Stante la complessità dell'indagine penale, la Procura Federale chiedeva e otteneva dalla Corte di Giustizia Federale la proroga del termine delle indagini che veniva fissato alla data del 31.12.2013.

Sicché in data 12 ottobre 2013 veniva acquisita la documentazione relativa alle ulteriori indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Fermo, da cui emergevano lo stralcio della posizione degli atleti coinvolti e l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli indagati nei confronti dei quattro principali soggetti (tra i quali Del Vecchio, Trasatti, Giancaspro) per una serie di reati, fra cui associazione per delinquere, falsità ideologica commessa dal pubblica ufficiale in atti pubblici, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

La Procura Federale procedeva ad acquisire anche i fogli di censimento dell'ASD Martinsicuro, dell'ASD Sangiorgese Calcio, della ASD Futsal Riviera Marche, dell'ASD San Giorgio Calcio A 5, dell'ASD Futsal Samb, dell'ASD Futsal Samb Recanati, nonché l'elenco del curriculum "storico" dei calciatori coinvolti nell'indagine e in data 14 ottobre e 3 dicembre 2014 spediva la prevista comunicazione di conclusione delle indagini, notificata ai soggetti in precedenza avvisati.

Ciò premesso, questa Sezione Disciplinare rileva preliminarmente la propria competenza a giudicare dei fatti come sopra contestati a tutti i soggetti deferiti, in quanto le Società Futsal Samb e San Giorgio Calcio A 5 partecipavano, all'epoca dei fatti, al Campionato Nazionale di Calcio a 5, serie A2.

Si osserva poi che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Fermo risulta inequivocabilmente che il funzionario comunale delegato all'Anagrafe del Comune di Fermo si era prestato a favorire alcune richieste avanzate prima dal Del Vecchio e poi dal Trasatti e dal Giancaspro, tendenti ad agevolare il cambio della cittadinanza di alcuni giovani atleti provenienti dai paesi del sud America, con l'attribuzione della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" e il rilascio della carta d'identità.

A questo riguardo sono assolutamente chiare e univoche le dichiarazioni rilasciate dapprima ai Carabinieri della Compagnia di Fermo e poi al P.M. presso il Tribunale di Fermo dall'impiegato comunale che, una volta individuato, ha subito fornito ampia collaborazione, raccontando tutti i dettagli delle operazioni da lui compiute su pressione e sollecitazione dei tre soggetti deferiti.

Tali dichiarazioni comunque hanno trovato ampio riscontro nella documentazione amministrativa acquisita dai Carabinieri di Fermo presso il Comune e nelle risultanze delle indagini compiute dagli stessi Carabinieri che, incrociando i dati anomali presenti nelle singole "schede informative individuali", hanno individuato almeno 35 nominativi di soggetti che avevano congiuntamente dichiarato di risiedere presso l'abitazione del Del Vecchio, ovvero del Trasatti o del Giancaspro.

Risulta pertanto evidente che i tre citati soggetti deferiti abbiano posto in essere una serie di condotte illecite tendenti a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" in favore di numerosi giovani calciatori provenienti dai paesi del sud America, col proposito di inserirli nel circuito delle Società di calcio a 5 ovvero dilettantistico, nel quale essi all'epoca gravitavano.

Va precisato che le vicende che hanno dato luogo al procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Fermo sono proseguite fino all'anno 2011, come emerge dalla documentazione acquisita presso il Comune di Fermo.

Tali condotte integrano la violazione disciplinare contestata ai soggetti deferiti (art. 1 bis comma 1 in relazione all'art. 10 comma 6 CGS) che hanno ripetutamente violato le norme federali in materia di tesseramento dei giovani calciatori extracomunitari avvalendosi di una falsa documentazione attestante la loro cittadinanza italiana acquisita "*iure sanguinis*". Da ciò consegue inevitabilmente anche la responsabilità diretta delle Società che erano all'epoca rappresentate dai soggetti deferiti. Vale a dire l'U.S. Sangiorgese, che deve essere chiamata a rispondere per i fatti contestati al Del Vecchio, quale suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, nonché la Futsal Riviera Marche per i fatti ascritti a Trasatti e Giancaspro. A tal proposito va precisato che la ASD San Giorgio Calcio A 5 (avente all'epoca dei fatti Trasatti quale legale rappresentante) è stata rinominata ASD Futsal Samb Recanati e si è poi fusa nella ASD Futsal Riviera Marche mentre la Società Futsal Samb (avente all'epoca dei fatti Giancaspro quale legale rappresentante) a seguito di fusione è stata rinominata Futsal Riviera Marche. Pertanto la Futsal Marche deve rispondere sia delle condotte di Trasatti che di quelle di Giancaspro).

Dagli accertamenti effettuati dalla Procura Federale entrambe le società deferite hanno cessato l'attività, ma risultano tuttora affiliate alla FIGC.

Si sottolinea l'estrema gravità dei fatti contestati visto il numero dei giovani coinvolti (almeno 35) e la reiterazione delle condotte dei tre deferiti che appaiono finalizzate a creare un vero e proprio sistema illecito che offende l'essenza stessa dei valori sportivi e non può essere in alcun modo tollerato.

Tenuto conto delle sanzioni edittali previste dalla norma, delle responsabilità disciplinari accertate, dell'estrema gravità dei fatti e della reiterazione degli episodi, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- anni 4 (quattro) di inibizione nei confronti di Del Vecchio Carlo
- anni 4 (quattro) di inibizione nei confronti di Trasatti Claudio;
- anni 4 (quattro) di inibizione nei confronti di Giancaspro Michele;
- punti 4 (quattro) di penalizzazione nei confronti dell'US Sangiorgese, da scontarsi nel caso di iscrizione a un campionato organizzato dalla FIGC;
- punti 5 (cinque) di penalizzazione nei confronti della Società Futsal Riviera Marche, da scontarsi nel caso di iscrizione a un campionato organizzato dalla FIGC.

**(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADEMARO GUARDINI (Legale rappresentante p.t. della Società CF Scalese ASD), Società CF SCALESE ASD - (nota n. 8498/515 pf14-15 MS/vdb del 3.4.2015).**

Il Procuratore Federale deferiva innanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) Guardini Ademaro, legale rappresentante pro-tempore della Società CF Scalese ASD per rispondere della violazione di cui all'art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 11 atlete, nei termini prescritti, presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Calcio Femminile;
- 2) la Società CF Scalese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Guardini Ademaro, legale rappresentante pro-tempore della Società CF Scalese ASD, come sopra descritto;

All'udienza del 29 aprile 2015 il rappresentante della Procura chiedeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

mesi 3 (tre) di inibizione per Guardini Ademaro e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società CF Scalese ASD.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare;  
visti gli atti allegati al deferimento in oggetto;

letti gli atti del procedimento disciplinare n. 515pf14-15, avente ad oggetto: “*Mancato deposito degli accordi economici sottoscritti con n°. 11 atlete da parte della Società C.F. Scalese ASD (Nazionale Femminile, Serie B)*”;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata in data 5 marzo 2015;

considerato, in particolare, il contenuto dell’audizione del Sig. Ulivieri Renzo, delegato dal Sig. Guardini Ademaro, , effettuata in data 1 aprile 2015;

atteso che dalle risultanze probatorie acquisite, indubitabilmente emerge che:

- la Società CF Scalese ASD non ha depositato, entro il termine prescritto dall’art. 94 ter NOIF, presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Calcio femminile gli accordi economici sottoscritti con n. 11 atlete (Akremi Bouchra, Bongiovanni Debora, Boudoma Miriam, Bugli Giulia, Caraballo Giovanna, Cioni Ilaria, Colsi Sara, Fenili Benedetta, Ferrari Giulia, Gazerotti Martina, Lari Karin);

- ritenuto che nei comportamenti come sopra accertati si ravvisano le violazioni della normativa Federale ascritte agli incolpati.

P.Q.M.

infligge a Guardini Ademaro la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società CF Scalese ASD quella della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ONOFRIO ORTUGNO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 - (nota n. 7712/991 pf13-14 AM/LG/pp del 20.3.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, quanto ai deferiti, non risulta pervenuta la prova della avvenuta ricezione della raccomandata a/r contenente la convocazione all’odierna riunione dinanzi questo Tribunale;

rinvia alla riunione del 28.5.2015 ore 15 per verificare l’esito della suddetta comunicazione.

**(146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CERRAI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Lupa Frascati), Società ASD LUPA FRASCATI - (nota n. 7836/992 pf13-14 AM/LG/pp del 24.3.2015).**

Con atto del 24 marzo 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il Sig. Alberto Cerrai, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD Lupa Frascati, per rispondere, della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 8) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’Ente proprietario come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013, nonché la Società ASD Lupa Frascati a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale le parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Alberto Cerrai, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Lupa Frascati, la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale delle parti deferite che non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, nonostante siano stati avvisati espressamente di tale facoltà nell'atto di conclusione delle indagini della Procura Federale, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Risulta dalla documentazione in atti che la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche ha rappresentato alla Procura Federale che la Società ASD Lupa Frascati non ha provveduto, entro il termine del 12 luglio 2013, a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall'Ente proprietario come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013;

Nel richiamato C.U. n. 168/2013, è previsto, tra gli adempimenti richiesti che "L'inosservanza del termine del 12 luglio 2013, per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento interregionale ovvero per il deposito della stessa entro le ore 14, 00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 8, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l'ammenda di € 1.000, 00 per ciascun inadempimento";

Dall'attività istruttoria compiuta e dall'esame degli atti emerge che al Sig. Cerrai Alberto, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della predetta Società, è ascrivibile la violazione contestata, mentre la Società ASD Lupa Frascati deve rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio rappresentante legale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare infligge al Sig. Alberto Cerrai la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), nonché alla Società ASD Lupa Frascati la sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO ABUNDO (Calciatore tesserato per la Società ASD Racing Club ST), LUCIANO DURASTANTI (Dirigente della Società FC Aprilia SSD Srl), EUGENIO DE MIN (Allenatore della Società FC Aprilia SSD Srl), Società FC APRILIA SSD Srl - (nota n. 7080/121 pf14-15 GT/dl del 10.3.2015).**

Con provvedimento del 10.3.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Paolo Abundo, calciatore tesserato per la Società ASD Racing Club ST, per la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1bis,

comma 1, del CGS, per aver partecipato agli allenamenti svolti al campo sportivo della Società FC Aprilia SSD Srl, senza il previsto nulla osta da parte della Società per la quale lo stesso risultava tesserato al momento del fatto;

- Eugenio De Min e Luciano Durastanti, rispettivamente allenatore e dirigente della Società FC Aprilia SSD Srl, per la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1bis, comma 1, del CGS, avendo gli stessi consentito al suddetto calciatore (Abundo Paolo) di allenarsi con la loro squadra, senza il previsto nulla osta, non essendosi accertati preventivamente dell'eventuale tesseramento dello stesso per altra squadra”.

- la Società FC Aprilia SSD Srl, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati De Min e Durastanti come sopra descritto.

Alla riunione del 15.4.2015 il Sig. Paolo Abundo, la Società FC Aprilia SSD Srl e la Procura Federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Paolo Abundo e la Società FC Aprilia SSD Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Paolo Abundo, sanzione della squalifica di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società FC Aprilia SSD Srl, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 333,34 (€ trecentotrentatré/trentaquattro)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di squalifica per Eugenio De Min;
- 1 (uno) mese di inibizione per Luciano Durastanti;

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I fatti oggetto del deferimento possono essere così ricostruiti. Con esposto del 25 settembre 2014, il consigliere della ASD Racing Club ST, Antonio Pezone, segnalava al Presidente della LND - CRL che Abundo Paolo, giocatore tesserato con la detta Società, aveva partecipato ad alcuni allenamenti con la FC Aprilia SSD Srl, senza aver ottenuto il previsto nulla osta.

Interessata al riguardo, la Procura Federale dava corso all'indagine di rito e incartava le dichiarazioni del giocatore e degli odierni deferiti.

Si accertava che, alla fine di settembre 2014, il giocatore Abundo Paolo, accompagnato dalla madre, aveva preso parte ad un allenamento della squadra giovanissimi della Società FC Aprilia SSD Srl, ancorché privo del previsto nulla osta della Società con la quale era tesserato, ASD Racing Club ST, e che nella circostanza l'allenatore De Min e il Dirigente Durastanti della FC Aprilia SSD Srl non avevano preventivamente dato corso a tale verifica.

Il deferimento è quindi fondato e va accolto nei termini e con le sanzioni di cui in appresso, avendo i soggetti interessati ammesso il fatto in scrutinio.

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art.16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”.*

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall'art. 19 del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

*P.Q.M.*

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Paolo Abundo, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
- ammenda di € € 333,34 (€ trecentotrentatré/trentaquattro) a carico della Società FC Aprilia SSD Srl.

Infligge altresì al Sig. Luciano Durastanti la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e al Sig. De Min Eugenio quella della squalifica di giorni 30 (trenta).

**(112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALTIN SHALA (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Verbania Calcio 1959, attualmente tesserato per la Società ASD Città di Baveno 1908), ENRICO MONTANI (all'epoca dei fatti, persona che ha svolto attività in favore e nell'interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959), MARCO MAGNI (all'epoca dei fatti persona che al momento della commissione dei fatti ha svolto attività in favore e nell'interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959), LUCIANO RABBENI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Chieri ed attualmente tesserato per la Società ASD NK Kras Repen), FRANCESCA PANGALLO (all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 - (nota n. 6265/503pf13-14/AM/ma del 19.2.2015).**

Con atto del 19 febbraio 2015, la Procura Federale deferiva:

- Shala Altin, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS (vigente all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) per essersi introdotto indebitamente, in quanto squalificato, nella zona antistante gli spogliatoi che conduce al pullman della Società ospitata, al termine della gara Verbania-Chieri del 05.01.2014 valevole per Campionato di Serie D, Girone A, colpendo con calci e pugni il Sig. Rabbeni Luciano, calciatore tesserato con la Società Chieri;
- Montani Enrico, per la violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, commi 1 e 5, del CGS) per aver aggredito, unitamente ad altre persone, al termine della gara Verbania-Chieri del 05.01.2014 valevole per il Campionato di Serie D, girone A, il Sig. Rabbeni Luciano, calciatore tesserato con la Società Chieri, colpendolo con calci e pugni;
- Magni Marco, per la violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, commi 1 e 5, del CGS) per aver aggredito, unitamente ad altre persone, al termine della gara Verbania-Chieri del 05.01.2014 valevole per il Campionato di Serie D, girone A, il Sig. Rabbeni Luciano, calciatore tesserato con la Società Chieri, colpendolo con calci e pugni;
- Pangallo Francesca, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS allora vigente) in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF per essersi avvalsa dell'operato dei Signori Enrico Montani e Marco Magni persone che hanno svolto attività in favore e nell'interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959 s.r.l., senza indicare tali persone nell'organigramma della medesima Società,
- Rabbeni Luciano, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione con l'art. 15 CGS (all'epoca dei fatti, art. 1, comma 1 del CGS e art. 15 del CGS) per aver adito le vie legali, sporgendo atto di querela, senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Presidente della FIGC, in deroga all'art. 30, comma 4, dello Statuto Federale;
- la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale

rappresentante all'epoca dei fatti, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS e per le condotte ascritte all'epoca dei fatti ad un proprio tesserato ed a persone che hanno svolto attività nell'interesse della Società.

Alla riunione del 15.4.2015 il Sig. Luciano Rabbeni e la Procura Federale convenivano l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.4.2015 il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Luciano Rabbeni ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luciano Rabbeni, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 2 (due)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente al deferimento ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Shala Altin, anni 1 (uno) di squalifica;
- per Montani Enrico, anni 1 (uno) di inibizione;

- per Magni Marco, anni 1 (uno) di inibizione;
- per Pangallo Francesca, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, l'ammenda di € 1000,00 (€ mille/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I fatti oggetto del deferimento possono essere così ricostruiti. Con esposto del 14 gennaio 2014, l'ASD Calcio Chieri 1955 portava a conoscenza della Procura Federale che il 5 gennaio 2014, al termine della gara Verbania-Chieri, valevole per il campionato di serie D, girone A, un gruppo di tesserati della SSD Verbania aveva aggredito il giocatore del Calcio Chieri, Luciano Rabbeni, colpendolo con calci e pugni.

Avviata l'indagine, la Procura Federale acquisiva, fra l'altro:

- le cartelle cliniche di P.S. redatte il 5 e il 6 gennaio 2014 dal presidio sanitario "Gradenigo", ove si attestava che il citato Rabbeni aveva riportato una contusione delle ossa nasali;
- la relazione di servizio redatto il 5 gennaio 2014 dalla Polizia di Stato, presente quel giorno nel piazzale antistante l'impianto sportivo ove si era svolta la gara Verbania-Chieri, che riferiva di aver visto un gruppo di persone inseguire un calciatore del Chieri Calcio;
- la relazione redatta il 5 gennaio 2014 dagli Agenti della Polizia di Stato che riferivano di aver raccolto le dichiarazioni del giocatore Rabbeni, che assumeva (testualmente) *"di essere stato aggredito da tre persone all'uscita dello stadio ...ed in particolare da un uomo di corporatura robusta che indossava la sciarpa del Verbania Calcio, dal presidente del Verbania Calcio e dal giocatore "Scialla" squalificato ma presente in tribuna"*, e di tale Fioretti Angelo (di poi identificato come commissario di campo della L.N.D.), che confermava quanto narrato da Rabbeni e indicava, fra i presenti, uno di coloro che aveva preso parte all'aggressione, identificato come Montani Enrico;
- il provvedimento emesso dal Questore del Verbano Cusio Ossola in data 28.04. 2014 in confronto di Shala Altin, di interdizione ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di anni uno.

Sentiti al riguardo dall'ufficio indagini:

- il giocatore Rabbeni precisava di essere stato colpito, con calci e pugni al volto, dal calciatore del Verbania Altin Shala, dal Presidente del Verbania Montani e dal dirigente del Verbania Magni;
- il Direttore sportivo del Chieri, Giuseppe Perfetti, riferiva che all'aggressione in discorso avevano preso parte i citati Shala, Montani e Magni;
- il commissario di campo della L.N.D., Fioretti Angelo, riferiva che all'aggressione in discorso avevano preso parte i citati Shala, Montani e Magni;
- il giocatore del Verbania Altin Shala negava ogni addebito e precisava di non aver assistito al fatto, essendo andato a casa;
- Marco Magni, dichiarava di non aver assistito all'aggressione in danno del giocatore Rabbeni, in quanto lontano;
- Enrico Montani, infine, riferiva di aver visto Rabbeni colpito al volto da un soggetto che portava al collo una sciarpa con i colori del Verbania Calcio.

Il deferimento è fondato e va accolto nei termini di cui in appresso.

Preliminarmente, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 5, del CGS prescrive che *“Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevante per l'ordinamento Federale”*.

Consegue che Montani Enrico, peraltro coniuge del Presidente Francesca Pangallo, ancorché non censito risulta indubitabilmente aver svolto attività all'interno e nell'interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, sicché è pacifico che costui sia destinatario delle norme statutarie e federali. Analoga valutazione va fatta per Magni Marco.

Conferma l'assunto la circostanza che i prefati, perché convocati, si siano presentati ed abbiano reso dichiarazioni all'ufficio indagini della Procura Federale, in ossequio a quanto dispone l'art. 1bis, comma 3, del CGS, confermando in sostanza di aver svolto e di svolgere all'epoca attività all'interno e nell'interesse del Verbania

In merito al fatto in scrutinio la documentazione acquisita e le testimonianze rese dai citati Perfetti e Fioretti in ordine agli autori dell'aggressione perpetrata in danno del giocatore Rabbeni, univoche e concordanti con la dichiarazione rilasciata in proposito da costui, non lasciano spazi a dubbi in ordine alla individuazione di coloro che aggredirono e percossero detto giocatore, procurandogli la contusione delle ossa nasali e una prognosi di giorni quattro, come certificato nel richiamato verbale di pronto soccorso del 6 gennaio 2014.

Per quanto precede, quindi, va affermata la responsabilità disciplinare di Shala Altin, Montani Enrico e Magni Marco nonché quella della SSD Verbania Calcio 1959 Srl, in ordine ai fatti contestati nei rispettivi capi d'incolpazione.

Va altresì affermata la responsabilità di Pangallo Francesca per essersi avvalsa dell'operato di Enrico Montani (suo coniuge) e Marco Magni persone che indubitabilmente hanno svolto attività in favore e nell'interesse della Società SSD Verbania Calcio 1959 s.r.l., senza indicare tali persone nell'organigramma della medesima Società.

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 18 e 19 del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della seguente sanzione:

- squalifica di mesi 2 (due) a carico di Rabbeni Luciano.

Infligge altresì:

- a Shala Altin: mesi 6 (sei) di squalifica;

- a Montani Enrico: mesi 6 (sei) di inibizione;

- a Magni Marco: mesi 6 (sei) di inibizione;

- a Pangallo Francesca: 30 (trenta) giorni di inibizione;
- alla Società SSD Verbania Calcio 1959: € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.

**(80) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA KOPIJ ZANIN (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Este Srl, attualmente svincolato), MANUEL VIADARIN (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), ANDREA SPOLADORE (calciatore tesserato per la Società AC Este Srl), ERIKA SEGANTIN, ROSSANO FURLAN e ANDREA BALDIN (all'epoca dei fatti dirigenti tesserati per la Società AC Este Srl), Società AC ESTE Srl - (nota n. 5025/878 pf13-14 AM/ma del 16.1.2015).**

Con atto del 16 gennaio 2015 (Prot. 5025/878PF13-14/AM/ma) la Procura Federale ha deferito i soggetti di cui in appresso, per rispondere:

- Kopij Zanin Nicola, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all'art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 la gara Castellana-Este, valevole per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C” del 25.01.2014, nelle file della Società AC Este Srl, senza averne titolo perché squalificato e beneficiando delle generalità di altro tesserato;
- Viadarin Manuel, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all'art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 la gara Castellana-Este, valevole per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C” del 25.01.2014, nelle file della Società AC Este Srl, senza averne titolo perché privo di regolare documento di riconoscimento e beneficiando delle generalità di altro tesserato;
- Spoladore Andrea, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all'art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014 la gara Clodiense-Este, valevole per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C” del 22.02.2014, nelle file della Società AC Este Srl senza averne titolo perché privo di regolare documento di riconoscimento e beneficiando delle generalità di altro tesserato;
- Segantin Erika, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all'art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 25.01.2014 e 22.02.2014 due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti malgrado i calciatori Nicola Kopij Zanin, Manuel Viadarin e Andrea Spoladore non ne avessero titolo, in quanto il primo squalificato e gli altri due privi di regolare documento di riconoscimento, gli stessi invero comparivano falsamente sotto il nome di altri tesserati appartenenti alla stessa

squadra;

- Furlan Rossano, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all'art.61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che in data 25.01.2014 e 22.02.2014 partecipassero alle partite Castellana-Este del 25.01.2014 e Clodiense-Este del 25.01.2014 e Clodiense-Este del 22.02.2014, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C”, i calciatori Nicola Kopij Zanin, Manuel Viadarin e Andrea Spoladore in posizione irregolare, in quanto non ne avevano titolo, poiché il primo squalificato e gli altri due privi di regolare documento di riconoscimento, comparando falsamente sotto il nome di altri tesserati appartenenti alla stessa squadra;

- Baldin Andrea, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti contestati (ora 1bis, comma 1, CGS), anche in relazione all'art. 61 delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito che in data 25.01.2014 e 22.02.2014 partecipassero alle partite Castellana-Este del 25.01.2014 e Clodiense-Este del 25.01.2014 e Clodiense-Este del 22.02.2014, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali – Girone “C”, i calciatori Nicola Kopij Zanin, Manuel Viadarin e Andrea Spoladore in posizione irregolare, in quanto non ne avevano titolo, poiché il primo squalificato e gli altri due privi di regolare documento di riconoscimento, comparando falsamente sotto il nome di altri tesserati appartenenti alla stessa squadra;

- AC Este Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per comportamento posto in essere dai Sig.ri Nicola Kopij Zanin, Manuel Viadarin e Andrea Spoladore, Erika Segantin, Rossano Furlan e Andrea Baldini per essa tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

Alle riunioni del 19.2.2015 e del 25.3.2015 Andrea Baldin, Andrea Spoladore, Rossano Furlan, la Società AC Este Srl e la Procura Federale hanno convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale nelle date del 10.3.2015 e 23.4.2015 i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Andrea Baldin, Andrea Spoladore, Rossano Furlan e la Società AC Este Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Baldin, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Andrea Spoladore, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Rossano Furlan, sanzione della inibizione di mesi 5 (cinque), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e giorni 10*

*(dieci); pena base per la Società AC Este Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, oltre all'ammenda di € 3000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a punti 3 (tre) e € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Kopij Zanin Nicola, mesi 5 (cinque) di squalifica;
- per Viadarin Manuel, mesi 3 (tre) di squalifica;
- per Segantin Erika, mesi 5 (cinque) di inibizione;

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Sulla scorta dei documenti versati agli atti e delle dichiarazioni raccolte dalla Procura, la vicenda può essere così ricostruita:

- con un esposto anonimo inviato il 7 marzo 2014 agli organi di stampa del Veneto, agli uffici FIGC del Veneto ed alle Società Este, Clodiense e Castellana, erano segnalati illeciti consumati nel corso delle partite Castellana-Este, del 25.01.2014, e Clodiense-Este, del 22.02.2014, valevoli per il Campionato Juniores Nazionali – Girone "C";
- informata al riguardo, la Procura Federale procedeva agli accertamenti di rito e acquisiva le dichiarazioni dei soggetti interessati;
- in data 22.05.2014 il calciatore Kopij Zanin Nicola riferiva che, il 24 gennaio 2014 (vigilia della gara Castellana-Este), l'allenatore Baldin lo aveva informato telefonicamente che non era stato convocato per la partita del giorno dopo e che, comunque, avrebbe dovuto aggregarsi alla squadra, munito di equipaggiamento, per sostenere un allenamento a

Castellana. Precisava che il giorno dopo, completato il riscaldamento con gli altri compagni di squadra, il dirigente Segantin gli aveva comunicato che avrebbe giocato con il nome del compagno Marinelli Antonio, assente perché infortunato, e lo aveva catechizzato a rispondere all'appello dell'arbitro allorché avesse pronunciato il nome di Marinelli. Soggiungeva che aveva seguito la direttiva e di aver constatato che, in sede di appello arbitrale, il suo compagno Viadarin aveva dato la presenza con il nome di Gennaro Mattia, assente per motivi non noti;

- in data 22.05.2014 il calciatore Viadarin Manuel riferiva di aver preso parte alla trasferta del 25 gennaio 2014, per disputare la gara Castellana-Este, e di essersi accorto, giunto colà, di non aver portato la sua carta d'identità. Informata al riguardo, la dirigente Segantin gli aveva comunicato che avrebbe giocato con il nome del compagno Gennaro Mattia, assente per malattia, e lo aveva catechizzato a rispondere all'appello dell'arbitro allorché fosse stato pronunciato il nome di costui. Soggiungeva che aveva seguito la direttiva e di aver constatato che, in sede appello arbitrale, il suo compagno Zanin Nicola, squalificato, aveva dato la presenza con il nome di Marinelli Antonio, assente;

- in data 22.05.2014 il calciatore Spoladore Andrea riferiva di essere stato convocato per la gara del 22 febbraio 2014, Clodiense-Este, e di essersi accorto, giunto a Chioggia, di non aver portato la sua carta d'identità. Informata al riguardo, il dirigente Segantin gli aveva comunicato che lo avrebbe inserito nell'elenco sotto il nome di Fasolo Marco e che, comunque, la partita non sarebbe stata disputata, per l'impraticabilità del campo. Avuta notizia, poi, che l'arbitro aveva disposto la disputa della gara, riferiva di aver opposto resistenza al disegno di giocare sotto altro nome e di aver ceduto alle sollecitazioni dei suoi compagni e del citato dirigente, presente l'allenatore, rispondendo così all'appello arbitrale quando era stato enunciato il nome di Fasolo;

- il 13.05.2014 e il 10.06.2014 il dirigente Segantin Erika, sentita al riguardo, confermava quanto riferito dai tre citati giocatori e ammetteva di aver ideato e dato esecuzione alle sostituzioni di identità di costoro, adducendo di aver così operato nella convinzione che *“quello fosse il male minore”*;

- sentito al riguardo il 13.05.2014, il dirigente Furlan Rossano precisava di ricoprire l'incarico di responsabile del settore giovanile della Società Este, comprendente 14 squadre e 250 calciatori circa, e ribadiva di essere venuto a conoscenza delle operate sostituzioni di identità dei citati tre giocatori solo nel momento in cui era pervenuto il fax anonimo presso la sede della Società. Aggiungeva, poi, di aver rassegnato le dimissioni dal suo incarico, per correttezza e per salvaguardare la Società e il suo Presidente;

Per quanto sopra esposto il deferimento appare fondato. I documenti agli atti e le dichiarazioni acquisite costituiscono certi elementi probatori che confermano, senza ombra di dubbio, i fatti in scrutinio e le violazioni contestate a Zanin, Viadarin e Segantin.

In relazione alla determinazione delle sanzioni, rileva che ai sensi dell'art.16, comma 1, del CGS, gli *“Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Attesa la natura e la gravità degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento,

appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Andrea Baldin, sanzione della squalifica di mesi 2 (due);
- per il Sig. Andrea Spoladore, sanzione della squalifica di mesi 2 (due);
- per il Sig. Rossano Furlan, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci);
- per la Società AC Este Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel campionato Categoria Juniores Nazionali, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Infligge altresì le seguenti sanzioni:

- al Sig. Kopij Zanin Nicola, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- al Sig. Viadarin Manuel, mesi 3 (tre) di squalifica;
- alla Sig.ra Segantin Erika, mesi 5 (cinque) di inibizione.

**(94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO MEACCI (Allenatore), MATTEO VALENTINI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per il S.G. della Società US Grosseto FC, attualmente tesserato per la Società ASD Almas Roma Srl), Società US GROSSETO FC - (nota n. 5764/37 pf13-14 GT/dl del 6.2.2015).**

Con atto del 6 febbraio 2015 la Procura Federale ha deferito i soggetti di cui in appresso per rispondere:

- Meacci Adriano, della violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, co.1 del Codice di Giustizia Sportiva, vigente all'epoca del fatto (oggi trasfuso nel corrispondente art. 1 bis comma 1, del nuovo CGS), in relazione all'art.39, co. 1, del Regolamento Settore Tecnico, per aver osservato nell'intervallo della gara Novara-Grosseto, del Campionato Allievi Nazionale, un comportamento deprecabile sfociato in un tentativo di aggressione nei confronti del calciatore Valentini Matteo, sedicenne, che nel corso della gara aveva disatteso le direttive impartite dalla panchina ed al colmo dell'ira, causata probabilmente dall'atteggiamento irrispettoso tenuto, nella circostanza, dal calciatore verso l'allenatore, lo afferrava per la maglia e lo stratonava spingendolo contro la parete dello spogliatoio;
- Valentini Matteo, della violazione del cd "vincolo di giustizia" di cui all'art.30, comma 2, dello Statuto Federale, in relazione all'art.15 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva, presentando denuncia-querela all'Autorità Giudiziaria, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione Federale per un episodio, avvenuto nell'ambito di una competizione sportiva calcistica, che, comunque, non presentava estremi di reato procedibile di ufficio, come ampiamente descritto nella parte motiva;
- la Società US Grosseto FC, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento dei propri tesserati Meacci Adriano e Valentini Matteo.

Il difensore del Valentini ha fatto pervenire memoria difensiva chiedendo il proscioglimento del proprio assistito

Alla riunione del 30.3.2015 il Signor Adriano Meacci, la Società US Grosseto FC e la Procura Federale hanno convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Adriano Meacci e la Società US Grosseto FC, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Adriano Meacci, sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società US Grosseto FC, sanzione della ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

Il procedimento è proseguito per Matteo Valentini.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo irrogarsi per Matteo Valentini la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica;

È comparso altresì il Valentini assistito dal proprio difensore. Quest'ultimo si è riportato integralmente alla memoria difensiva e ha insistito per il proscioglimento del proprio assistito.

I fatti oggetto del deferimento possono essere così ricostruiti: Il 3 luglio 2013 perveniva alla Procura Federale una lettera a firma di tale Anna Antonelli, soggetto mai identificato, con la quale si segnalava che il 10 marzo 2013, nell'intervallo della gara Novara-Grosseto, l'allenatore del Grosseto, Adriano Meacci, aveva "offeso e percosso" nello spogliatoio il giocatore Matteo Valentini.

Avviata l'indagine, la Procura Federale apprendeva che il 13 marzo 2013 Valentini Carlo, a tutela del figlio minore Matteo, aveva presentato presso il Comando Stazione CC di Tivoli denuncia querela in confronto del citato Meacci Adriano, assumendo che, durante l'intervallo fra il primo ed il secondo tempo della citata gara, Meacci avrebbe rivolto all'indirizzo del figlio Matteo frasi ingiuriose e, inoltre, lo avrebbe afferrato e sbattuto violentemente contro il muro.

In esito alla richiesta inoltrata il 22.10.2013 ai sensi della Legge 401/1989, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara inviava in copia, alla Procura Federale, la documentazione relativa all'attività di indagine svolta al riguardo e, in particolare, la citata denuncia querela e i verbali di sommarie informazioni rese da diverse persone informate dei fatti. La Procura Federale procedeva, poi, ad incartare il 2 ottobre 2013 le dichiarazioni del minore Valentini Matteo, assistito dal padre Carlo, e il 18 febbraio 2014, le dichiarazioni di Meacci Adriano.

Con delibera 11 luglio 2014 la Commissione Disciplinare della Toscana, dinanzi la quale erano stati deferiti dalla Procura Federale Meacci, Valentini e la US Grosseto FC, sul rilievo che i fatti in discorso erano accaduti nel corso di una gara valida per il Campionato Nazionale Allievi Professionisti, dichiarava la propria incompetenza.

Con atto del 29 agosto 2014 la Procura Federale deferiva i predetti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che, rilevata l'omessa comunicazione di chiusura indagini ex art. 32 ter, comma 4, del novellato CGS, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per far luogo agli adempimenti di cui all'art. 32 quinquies, comma 5, del vigente CGS. Dopo tali adempimenti il procedimento tornava all'esame di questo TFN. La questione pregiudiziale sollevata dalla difesa del deferito in ordine alla legittimità del c.d. vincolo di giustizia va esaminata per prima. Essa è infondata. Il vincolo di giustizia è tuttora uno strumento cardine della giustizia sportiva. Il vincolo discende dall'adesione libera e volontaria alla Federazione che presuppone l'accettazione delle norme e dei principi che ne regolano la vita. Con il tesseramento tali principi e tali norme vengono accettate dal tesserato che liberamente si impegna a rispettarle. Peraltro secondo il consolidato indirizzo della Corte di Giustizia Federale, dai cui principi –perché condivisi- questo Tribunale non intende discostarsi, il vincolo di giustizia ed il collegato obbligo di richiedere l'autorizzazione sono assolutamente legittimi anche perché *"non hanno caratteristiche di anelasticità, né si pongono come un divieto di adire il giudice ordinario, tant'è che possono essere elise dalla concessione dell'autorizzazione e che la relativa inottemperanza comporta soltanto una contestazione disciplinare per l'infrazione ex art.15"*

CGS" (Vedi Corte di Giustizia Federale, SS. UU., in Com. Uff. n.041 2013/2014).

Passando all'altra eccezione sollevata dalla difesa del deferito, osserva questo TFN che l'esercizio del diritto di querela è disciplinato dagli artt. 120 e segg. del c.p., ove si prevede, tra l'altro, che il minore ultraquattordicenne –come il caso che occupa– possa esercitare il diritto di querela e che, in sua vece, possa esercitarlo anche il genitore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore. Nel caso specifico l'iniziativa della querela è stata assunta "in vece" del deferito, minorenni, dal padre Carlo Valentini, soggetto non rientrante fra quelli di cui all'art. 1 bis del CGS e, quindi, non tenuto all'osservanza delle norme di comportamento e degli atti federali FIGC. Tenuto conto, quindi, che il citato esercizio del diritto di querela non può essere ascritto a Valentini Matteo, né direttamente e né indirettamente, questi va prosciolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Adriano Meacci, sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- per la Società US Grosseto FC, sanzione della ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00);

Proscioglie Valentini Matteo dall'incolpazione a lui rivolta.

**(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 5607/416 pf14-15 SS/fda del 3.2.2015).**

Con provvedimento del 3.2.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Società SS Lazio Calcio Femminile a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tecnico tesserato Ashraf Seleman, nei confronti del quale si è proceduto con autonomo atto di deferimento dinanzi la competente Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC.

Alla riunione del 15.4.2015 la Società SS Lazio Calcio Femminile e la Procura Federale hanno convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 23.4.2015 i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

*"Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SS Lazio Calcio Femminile ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per la Società SS Lazio Calcio Femminile, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 200,00 (€ duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.*

*Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione della sanzione della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) a carico della Società SS Lazio Calcio Femminile.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.*

**Il Presidente f.f. del TFN  
Sez. Disciplinare  
Avv. Riccardo Andriani**

“”

**Pubblicato in Roma il 5 maggio 2015**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio